

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**I<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 234/CGF**

**(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 aprile 2012, ha adottato la seguente decisione:

## **COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario.

**1) RICORSO TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO SEGUITO GARA PADOVA/TORINO DEL 3.12.2011** (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 48 del 12.12.2011)

**2) RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PADOVA/TORINO DEL 3.12.2011 E 14.12.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 89 del 15.3.2012)

La C.G.F. riuniti i reclami come sopra proposti dal Torino F.C S.p.A. di Torino e dal Calcio Padova S.p.A. di Padova:

- accoglie il reclamo del Calcio Padova S.p.A. e, per l'effetto, ripristina il risultato finale del campo. Dispone la restituzione della tassa reclamo;
- respinge il reclamo del Torino F.C. S.p.A.. Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3) RICORSO U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CISSE KARAMOKO SEGUITO GARA ASCOLI/ALBINOLEFFE DEL 6.4.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 10.4.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO A.S. BARI S.p.A. (Abbreviazione dei termini procedurali ex C.U. n. 82/A del 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S.;**

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VINELLA FRANCESCO**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VII N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 DEL C.G.S. - NOTA N. 6764/802 PF 11-12 SP/BLP DEL 27.3.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 83/CDN del 13.4.2012)**

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Bari S.p.A. di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 27 aprile 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete